

COMUNE DI MANCIANO



STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 16.3.2010

INDICE

Titolo I – Norme generali	pagina 3
Articolo 1 – Principi formativi	“ 3
Articolo 2 – Funzioni e finalità	“ 3
Articolo 3 – Partecipazione democratica	“ 4
Articolo 4 – Rapporti con altri soggetti	“ 5
Articolo 5 – Valorizzazione delle forme di volontariato	“ 5
Articolo 6 – Valorizzazione del settore “Non profit”	“ 5
Articolo 7 – Diritto di associazione	“ 6
Articolo 8 – Pari opportunità	“ 6
Articolo 9 – Diritto al lavoro	“ 6
Articolo 10 – Diritto all’istruzione e alla cultura	“ 7
Articolo 11 – Diritto alla salute	“ 7
Articolo 12 – Iniziativa economica privata	“ 7
Articolo 13 – Imposizione tributaria	“ 7
Articolo 14 – Soggetti attivi	“ 8
Articolo 15 – Sede	“ 8
Articolo 16 – Stemma e gonfalone	“ 8
Titolo II – Organi di governo	“ 9
Capo I – Il Consiglio	“ 9
Articolo 17 – Attribuzioni	“ 9
Articolo 18 – Funzionamento	“ 10
Articolo 19 – Commissioni consiliari	“ 10
Articolo 20 – Gruppi consiliari	“ 10
Articolo 21 – I Consiglieri	“ 10
Articolo 22 – Linee programmatiche di mandato	“ 11
Capo II – La Giunta	“ 11
Articolo 23 – Competenze	“ 11
Articolo 24 – Composizione	“ 12
Articolo 25 – Nomina	“ 12
Articolo 26 – Funzionamento	“ 12
Capo III – Il Sindaco	“ 12
Articolo 27 – Attribuzioni	“ 12
Articolo 28 – Cessazione dalla carica	“ 13
Articolo 29 – Vicesindaco	“ 13
Capo IV – Norme comuni	“ 14
Articolo 30 – Mozione di sfiducia	“ 14
Articolo 31 – Doveri degli amministratori	“ 14
Articolo 32 – Le deliberazioni degli organi collegiali	“ 14
Titolo III – Istituti di partecipazione	“ 15
Articolo 33 – Norme di valorizzazione	“ 15
Articolo 34 – Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione.	“ 15
Articolo 35 – <i>Referendum</i> comunali	“ 16
Articolo 36 – Partecipazione al procedimento amministrativo	“ 16
Titolo IV – Difensore civico	“ 17
Articolo 37 – Istituzione e ruolo del difensore civico.....	“ 17

Titolo V – Gestione dei bisogni pubblici	pagina 18
Articolo 38 – Collaborazioni tra enti	“ 18
Articolo 39 – Obbligo di riferire al Consiglio	“ 18
Titolo VI – Servizi pubblici locali	“ 19
Articolo 40 – Principi generali	“ 19
Articolo 41 – Gestioni	“ 19
Articolo 42 – Revisione programmata delle gestioni	“ 19
Titolo VII – Finanza e contabilità	“ 20
Articolo 43 – Ordinamento	“ 20
Articolo 44 – Attività finanziaria del Comune	“ 20
Articolo 45 – Bilancio comunale	“ 20
Articolo 46 – Rendiconto della gestione	“ 21
Articolo 47 – Attività contrattuale	“ 21
Articolo 48 – Revisore dei conti	“ 21
Articolo 49 – Controllo di gestione	“ 21
Articolo 50 – Demanio e patrimonio	“ 22
Titolo VIII – Organizzazione della struttura amministrativa	“ 23
Articolo 51 – Principi strutturali ed organizzativi	“ 23
Articolo 52 – Struttura e ordinamento degli uffici e dei servizi	“ 23
Articolo 53 – Responsabile del servizio	“ 24
Articolo 54 – Segretario comunale	“ 24
Articolo 55 – Vicesegretario	“ 25
Articolo 56 – Incarichi a contratto	“ 25
TITOLO IX – Disposizioni finali	“ 26
Articolo 57 – Statuto	“ 26
Articolo 58 – Regolamenti	“ 26
Articolo 59 – Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute	“ 26

TITOLO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – PRINCIPI FORMATIVI

1. Il Comune di Manciano, Persona Giuridica di diritto pubblico, componente costitutivo della Repubblica ha la rappresentatività generale della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Fonda la propria azione sui principi generali dell'ordinamento Giuridico, sui valori della Costituzione Italiana, e su quelli dell'Unione Europea.

3. Il Comune con il presente Statuto stabilisce i principi ispiratori delle politiche da attuare responsabilmente, relativamente:

- alla leale collaborazione con gli altri soggetti costitutivi della Repubblica;
- alla sussidiarietà sociale e istituzionale;
- all'esercizio della propria autonomia;
- all'integrazione con le altre autonomie locali;
- all'incentivazione delle formazioni sociali e il loro libero sviluppo;
- all'ascolto dei cittadini non solo residenti, ma anche esterni, affinché la comunicazione sia utile alla promozione del territorio, realizzando l'obiettivo di attirare i visitatori/operatori, favorendo la formazione di un tessuto relazionale nel quale le strutture produttive, o i singoli privati, potranno interagire con la Pubblica Amministrazione con lo scopo di promuoverne la competitività che nasce dalla capacità di offrire Servizi.

ARTICOLO 2 – FUNZIONI E FINALITÀ

1. Il Comune di Manciano, nell'ambito delle risorse disponibili e nei modi previsti dagli specifici regolamenti, provvede nell'esercizio delle funzioni amministrative, proprie o delegate dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato, alla realizzazione delle seguenti finalità:

- a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti, garantendo pari opportunità di partecipazione e sviluppo a tutti i cittadini;
- b) esercizio di cooperazione con i Comuni vicini, delle funzioni e dei servizi di competenza, al fine di raggiungere maggiore efficienza, economicità ed utilità sociale degli stessi;
- c) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali nel quadro delle direttive programmatiche individuate anche a livello comprensoriale;
- d) sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona finalizzato all'aiuto nell'affrontare situazioni di disagio sociale e personale.
- e) la tutela e la valorizzazione della famiglia.

2. Per il perseguimento dei suddetti fini, il Comune:

- opera per garantire la pace, i diritti dei cittadini e la convivenza civile per gli stessi;
- promuove lo sviluppo economico attraverso il sostegno e l'incentivazione delle attività lavorative, quale elemento di realizzazione e di valorizzazione della personalità dell'uomo;
- tutela la salute e il benessere nell'esercizio dei poteri propri, nella partecipazione alle istituzioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla legislazione regionale, nella tutela dell'ambiente, nell'assistenza agli anziani ed agli inabili e concorrendo a realizzare, per queste finalità, anche l'utilizzazione delle strutture del Centro Sociale "Bianca e Maddalena Morvidi" che testimonia l'antica sensibilità di tutela del benessere della comunità mancianese;

- concorre a promuovere una rete di protezione sociale, di opportunità e di garanzie volte al pieno sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, con particolare attenzione alle persone che versano in stato di bisogno e siano carenti di un alloggio dignitoso;
- promuove interventi di assistenza ai minori, in diritto all'istruzione sin dall'infanzia e, nell'ambito delle leggi statali e regionali del settore ed operando in stretta collaborazione con la famiglia, le istituzioni religiose e le associazioni di volontariato, valorizzando le iniziative e il ruolo dei soggetti del terzo settore, nella programmazione e progettazione dei servizi alla persona, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia;
- sostiene lo sviluppo delle iniziative volte alla cooperazione tra la comunità locale e l'Unione Europea, sia attraverso gemellaggi, sia attraverso la partecipazione a programmi comunitari, volti ad incentivare lo sviluppo urbano sostenibile nonché economico, sociale, turistico, ambientale e rurale, e alla cooperazione transnazionale per promuovere pratiche di lotta alle discriminazioni e alle diseguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro.
- promuove il rilancio dei servizi infrastrutturali avanzati soprattutto per quanto riguarda le reti di trasporto al fine di contrastare i fenomeni di marginalità territoriale accrescendo la competitività nell'offerta turistico/imprenditoriale del proprio territorio in modo tale da attirare visitatori, operatori economici e utenti.
- provvede ad implementare l'esercizio associato dei servizi locali nell'ottica di un rapporto più efficace tra i Comuni limitrofi e di superamento di logiche particolaristiche, favorendo soluzioni di natura contrattuale quali Protocolli d'Intesa/ Convenzioni/ Accordi di Programma;
- incentiva tutte le forme associative, adottando modelli di organizzazione a rete che consentano di conseguire i vantaggi del coordinamento senza rinunciare alla specificità locale;
- promuove, nell'ambito dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali, tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto aiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria, coordinando programmi e attività degli Enti, secondo le modalità fissate dalla Regione, realizzando attività volte all'integrazione sociale ed intese con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona.
- adotta strumenti per la semplificazione amministrativa;
- attiva nuove modalità di erogazione dei servizi nell'interesse dei cittadini e delle imprese (servizi on-line, servizi di forum per il dialogo con i cittadini, invio di reclami, posta elettronica, protocollo informatico, notificazioni via e-mail, istituzione dello sportello ufficio relazioni con il pubblico).
- favorisce la possibilità di progettare e realizzare interventi di riqualificazione territoriale ed immobiliare, con la partecipazione eventuale in qualità di soci della medesima società di soggetti privati, scelti attraverso procedure di evidenza pubblica o non, in casi eccezionalmente motivati, ed aperte anche all'adesione della Provincia e della Regione.

ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

1. Il Comune di Manciano garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini al conseguimento delle finalità istituzionali.
2. La partecipazione si realizza nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti.

ARTICOLO 4 – RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

1. Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni dell'area maremmana, la Comunità Montana e tutte le associazioni, laiche e religiose, componenti della comunità mancianesa e tese al soddisfacimento degli interessi collettivi.

2. Il Comune di Manciano si rende disponibile ad assecondare le libere istanze di fusione da parte di comuni contermini, aventi i prescritti requisiti demografici, garantendo ad essi adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi previste dalla legge e richieste dai Comuni medesimi.

3. Il Comune si impegna a collaborare con ogni idonea iniziativa tendente a favorire l'integrazione europea, nel rispetto degli accordi internazionali.

ARTICOLO 5 – VALORIZZAZIONE DELLE FORME DI VOLONTARIATO

1. Il Comune di Manciano riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere Sociale, civile, religioso e culturale.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente Statuto per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui ai precedenti commi, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

4. Il Comune può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa.

5. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

ARTICOLO 6 – VALORIZZAZIONE DEL SETTORE “NON PROFIT”

1. Il Comune di Manciano riconosce l'alto valore sociale del settore economico “non profit”, considerato all'origine del patrimonio inestimabile di imprese ed opere sociali, ed espressione della creatività del popolo mancianesa e della sua capacità, attraverso le formazioni sociali che lo compongono, di individuare risposte nuove ai diversi bisogni della comunità.

2. Il Comune avverte l'esigenza di promuovere, favorire, agevolare ed incentivare la libera costituzione di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di tutti gli enti giuridici, i corpi intermedi, le formazioni sociali di cui all'Articolo 2 della Costituzione, e di ogni forma organizzativa in genere, i quali, senza alcun incentivo di lucro, sono in grado di gestire ed erogare, con struttura imprenditoriale, con patrimonio autonomo e con criteri di professionalità, servizi che si propongono fini di utilità sociale ed obiettivi di pubblico interesse, in tutti i settori della società civile, tra cui la sanità, l'istruzione, l'assistenza e la cultura.

3. Il Comune può stipulare convenzioni con organizzazioni “non profit” che dimostrino attitudine e capacità operativa, per l'erogazione di servizi di pubblico interesse o di utilità sociale.

ARTICOLO 7 – DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

1. Il Comune di Manciano promuove e tutela la tendenza naturale che spinge i cittadini ad associarsi al fine di conseguire obiettivi che superano le capacità individuali, e favorisce la partecipazione del maggior numero possibile di persone alla vita sociale, incoraggiando la creazione di associazioni e di istituzioni di elezione a scopi economici, culturali, sociali, religiosi, sportivi, ricreativi e politici.

2. Il Comune di Manciano garantisce e promuove la valorizzazione delle libere forme associative, quali espressione del diritto sancito dall'Articolo 18 della Costituzione, dall'Articolo 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dell'Articolo 22 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 19 dicembre 1966.

ARTICOLO 8 – PARI OPPORTUNITÀ

1. Il Comune di Manciano reputa proprio dovere istituzionale, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, assumere, promuovere e favorire ogni idonea iniziativa tendente all'affermazione di una piena ed effettiva parità e piena opportunità riconoscendo pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

2. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui.
- b) Promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini ed ospiti rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione;
- c) favorisce un'adequata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo del territorio.

ARTICOLO 9 – DIRITTO AL LAVORO

1. Il Comune di Manciano favorisce e promuove ogni più idonea ed opportuna azione volta a creare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro riconosciuto dall'Articolo 4 della Costituzione, e che concorrano allo sviluppo del progresso della comunità.

2. Il Comune riconosce la fondamentale funzione del lavoro quale mezzo di elevazione e di perfezionamento della persona umana.

3. Risponde ad un principio di giustizia sociale il fatto che ogni uomo possa attingere ai beni materiali disponibili quanto necessario per un pieno sviluppo delle sue energie individuali e di quelle dei familiari ai quali egli deve provvedere. Perciò il Comune di Manciano riconosce l'esigenza di favorire e promuovere ogni iniziativa privata o pubblica idonea a creare le condizioni che consentano a ciascun cittadino la possibilità di esplicare nel lavoro la sua energia e di conseguire un reddito sufficiente alle necessità proprie e della propria famiglia. In quest'ottica il Comune avverte l'esigenza di incentivare, favorire ed agevolare ogni tentativo di soluzioni occupazionali particolari, legate, ad esempio, alla valorizzazione delle risorse locali nel settore turistico, ambientale, agroalimentare, distributivo, ecc.

ARTICOLO 10 – DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA CULTURA

1. Il Comune di Manciano riconosce il diritto fondamentale ed inalienabile di ogni cittadino ad avere un’adeguata istruzione.

2. Essendo l’istruzione primariamente un servizio reso alla persona e, attraverso questa, alla collettività, il Comune di Manciano considera proprio dovere istituzionale procurare che tutti i cittadini abbiano la necessaria conoscenza dei loro doveri civili e un certo grado di cultura intellettuale e morale che sia richiesto dal bene comune.

3. È debito di giustizia sociale procurare a ciascun membro della comunità indipendentemente dalle sue condizioni economiche un grado di istruzione e di educazione confacente ai suoi bisogni ed alle sue capacità, in relazione alle condizioni ambientali ed alle esigenze dei tempi.

4. Il Comune riconosce che l’educazione della gioventù può essere esercitata solo nella libertà di un rapporto che non accetti intromissioni di strutture di potere, attraverso la costruzione di un sistema formativo in cui abbia effettivo rilievo il principio di sussidiarietà, ed in cui sia valorizzata la dignità culturale dell’insegnamento e favorito un reale pluralismo scolastico.

5. Il Comune facilita l’assolvimento dell’obbligo scolastico mediante erogazione di provvidenze economiche agli alunni capaci e meritevoli nei limiti delle risorse disponibili.

6. Il Comune riconosce il diritto che ogni cittadino deve avere alla cultura, intesa come la forma specifica per un’esistenza veramente umana, alla quale ciascuno può accedere con lo sviluppo delle proprie facoltà di conoscenza, delle virtù morali, e delle sue capacità di relazione con i propri simili.

ARTICOLO 11 – DIRITTO ALLA SALUTE

1. Il Comune riconosce la salute, intesa quale stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, come fondamentale diritto dell’individuo e primario interesse della comunità.

2. Il Comune riconosce altresì l’esigenza di valorizzare e promuovere la volontà dei cittadini di organizzare risposte innovative, secondo modelli solidaristici, ai problemi assistenziali, previdenziali e sanitari, mediante organizzazioni “non profit”, fondazioni, opere di carità, case di cura ed assistenza, ed associazioni di secolare tradizione, originate dalla libera creatività sociale del popolo manciatese, come la Fraternita di Misericordia di Manciano e l’AVIS.

ARTICOLO 12 – INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

1. Il Comune di Manciano riconosce il diritto di iniziativa economica privata, espressamente consacrato dall’Articolo 41 della Costituzione, quale diritto fondamentale non solo per il singolo individuo, ma anche in funzione del raggiungimento del bene comune della collettività.

2. In forza di tale diritto, il Comune intende favorire, incentivare e valorizzare lo spirito di iniziativa ed ogni forma di soggettività creativa del cittadino in campo economico, avendo particolare riguardo alle iniziative che possono anche rispondere a finalità di carattere sociale.

ARTICOLO 13 – IMPOSIZIONE TRIBUTARIA

1. Il Comune di Manciano, nell’esercizio della propria autonoma potestà impositiva tributaria, riconosce l’esigenza che tale potestà sia improntata ai principi di equità e che sia rapportata alla reale capacità contributiva di ciascun cittadino.

ARTICOLO 14 – SOGGETTI ATTIVI

1. Il Comune di Manciano è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio, indicato con apposito tratteggiamento dalla planimetria allegata allo Statuto.

ARTICOLO 15 – SEDE

1. La sede del Comune è fissata in Manciano presso il Palazzo comunale.

ARTICOLO 16 – STEMMA E GONFALONE

1. Emblema raffigurativo del Comune di Manciano è lo stemma costituito da uno scudo sannitico di rosso al leone rampante al naturale, tenente una mano nella branca destra anteriore, con ornamenti esteriori da Comune, riconosciuto con provvedimento in data 20 novembre 1937 dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli enti locali.

2. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma.

3. Al Comune di Manciano è stata concessa la Croce al valor militare con decreto n. 1898 del 20 giugno 1953.

4. Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo assunto su parere favorevole di almeno tre quinti dei consiglieri assegnati, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un assessore o consigliere e scortata da agenti della Polizia Municipale.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

CAPO I – IL CONSIGLIO

ARTICOLO 17 – ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio esercita le funzioni attribuite dalla legge secondo le norme dello statuto e del regolamento.

2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo con competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitale per la gestione di servizi pubblici locali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione. La determinazione di variazioni o di dismissioni di quote di partecipazioni non determinanti ai fini del controllo delle società è, invece, devoluta alla competenza della Giunta comunale;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione del loro ammontare;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche, delle società partecipate o degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o dei dirigenti;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

ARTICOLO 18 – FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio funzionamento e quello delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali eventualmente costituite.

2. Il regolamento stabilisce in particolare le modalità per la convocazione e per lo svolgimento dei lavori del Consiglio ed indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute nei limiti previsti dalla legge .

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

ARTICOLO 19 – COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Le commissioni sono composte solo da consiglieri comunali e sono costituite, con criterio proporzionale.

3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza é attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

5. Il regolamento di funzionamento del consiglio disciplina il funzionamento, la composizione, i poteri e le materie di competenza.

ARTICOLO 20 – GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al sindaco unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentati alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

3. È istituita la conferenza dei capi gruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

ARTICOLO 21 – I CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono disciplinati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

3. Il consigliere che non interviene per cinque volte consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo é dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede alla comunicazione scritta, ai sensi dell'Articolo7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento.

5. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze sulle quali delibera il Consiglio comunale.

6. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza consiliare e il diritto di controllo formulando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

7. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

8. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinati dal regolamento.

9. Il consigliere può essere delegato dal sindaco in ordine a materie circoscritte e puntuali nell'ambito delle quali svolge funzione propositiva e di consulenza nei confronti del sindaco medesimo. Il consigliere delegato partecipa, se invitato, alle riunioni della giunta e delle commissioni consiliari per riferire in ordine ai temi attinenti il suo incarico.

ARTICOLO 22 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche di governo per la legislatura.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione del programma di governo. Detto documento è sottoposto, previa discussione, all'approvazione del Consiglio comunale.

CAPO II – LA GIUNTA

ARTICOLO 23 – COMPETENZE

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione del programma di governo, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio, attuandone i programmi e gli indirizzi generali.

2. Alla Giunta compete l'adozione degli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco ed in particolare:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva progetti preliminari e definitivi di lavori pubblici;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) determina le aliquote dei tributi comunali e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- e) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- f) autorizza la sottoscrizione degli accordi collettivi decentrati ed approva il programma delle assunzioni di personale;
- g) riferisce annualmente al consiglio sull'attuazione dei programmi;
- h) nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione di personale dipendente;
- i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- j) promuove e resiste alle liti, approva le transazioni e le conciliazioni.

ARTICOLO 24 – COMPOSIZIONE

1. La Giunta é composta dal Sindaco e da un numero di assessori da 4 (quattro) a 6 (sei), di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Il numero definitivo degli assessori nell'ambito dei limiti di cui al precedente comma è determinato dal Sindaco con proprio atto.

3. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale; almeno uno degli assessori dovrà essere espressione delle frazioni.

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 25 – NOMINA

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

ARTICOLO 26 – FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.

CAPO III – IL SINDACO

ARTICOLO 27 – ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con le linee programmatiche, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

2. Il Sindaco é eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e lo stato giuridico ; esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti , sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune, ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali.

3. In particolare il Sindaco:

- a) esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del Comune nonché la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il consiglio comunale;

- c) indice i *referendum* comunali e ne proclama l'esito;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
- e) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- f) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio;
- g) promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;
- h) stipula le convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;
- i) può delegare a ciascun assessore l'esercizio di atto caratterizzato da una funzione di rappresentanza politico- istituzionale.

ARTICOLO 28 – CESSAZIONE DALLA CARICA

1. La cessazione ordinaria dalla carica avviene al compimento del periodo di durata del mandato, dal momento della proclamazione dell'elezione del successore.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Sindaco cessa inoltre dalla carica in caso di impedimento permanente, rimozione per gravi motivi di ordine pubblico o atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, decadenza per la perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli Enti Locali.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ARTICOLO 29 – VICESINDACO

1. La carica di vicesindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della giunta.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

3. Il vicesindaco svolge le funzioni del sindaco, fino alla proclamazione del nuovo sindaco, in caso di decadenza della giunta e scioglimento del consiglio determinati da impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vicesindaco, gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

CAPO IV – NORME COMUNI

ARTICOLO 30 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza conciliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

ARTICOLO 31 – DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
3. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

ARTICOLO 32 – LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.
2. Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti e curata dai responsabili dei servizi; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 33 – NORME DI VALORIZZAZIONE

1. Il Comune valorizza la libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale su base di quartiere o di frazione garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.

2. I rapporti tra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati dal regolamento della partecipazione che deve contenere, fra l'altro, norme dirette a:

- a) limitare la partecipazione alle forme associative costituite per iscritto il cui statuto sia ispirato ai principi democratici e sia depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti;
- b) precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività senza ingresso a finalità corporative o utilitaristiche personali;
- c) indicare il riferimento istituzionale delle libere associazioni;
- d) costituire organismi a livello comunale e per settore di pubblici interessi generali, aventi finalità consultive per gli amministratori ed i responsabili dei servizi, composte dai rappresentanti legali delle associazioni annesse alla partecipazione ed aventi finalità proprie rientranti nel settore;
- e) prevedere che tali organismi, che prendono la denominazione di "consulte", assumano quale metodo di lavoro quello della contemporanea doppia convocazione per riservare la prima alla illustrazione delle questioni e la seconda alla discussione e formulazione dei pareri;
- f) garantire l'autoconvocazione delle consulte sulla base di richiesta proveniente da oltre il 30% dei membri;
- g) prevedere l'assemblea informale degli elettori residenti nel quartiere (o frazione). Questa assemblea è preceduta da pubblici avvisi affissi a cura dei promotori i quali provvederanno a far pervenire al Sindaco i voti e le proposte democraticamente assunte con l'indicazione del numero dei partecipanti, dei votanti e il risultato delle votazioni.

3. Il Comune di Manciano promuove e favorisce la massima informazione ai cittadini sulle proprie attività, da perseguire con tutti gli strumenti giuridici e tecnologici disponibili.

ARTICOLO 34 – PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE E FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Gli elettori del Comune In numero non inferiore al 20% possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consultivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.

3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione.

ARTICOLO 35 – REFERENDUM COMUNALI

1. L'istituto del *referendum* viene adottato quale strumento consultivo per mezzo del quale gli elettori vengono chiamati ad esprimersi su decisioni assunte dal Comune o su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

- a) norme statutarie;
- b) tributi comunali;
- c) tariffe dei servizi pubblici;
- d) le decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione.

3. Il regolamento della partecipazione disciplina le modalità di indizione e svolgimento del referendum, nonché la sua operatività. Il referendum stesso, in ogni caso, potrà essere richiesto da un numero di cittadini pari almeno al 10% degli iscritti alle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'unità superiore.

ARTICOLO 36 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Con apposito regolamento viene disciplinato l'esercizio, da parte dei cittadini e dei consiglieri comunali, dei diritti di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti amministrativi previsti dalla legge, nel rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve disciplinare, in particolare, l'informazione agli interessati riguardo l'avvio di procedimenti finalizzati alla adozione di atti che incidano sulle loro situazioni giuridiche soggettive, nonché la partecipazione a tali procedimenti degli interessati medesimi.

3. Il Comune di Manciano individua, nell'ambito della propria struttura, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, avente i compiti di cui all'Articolo 11 del D.Lgs. n.165/2001 che deve costituire lo strumento attraverso il quale i cittadini possono, rivolgendosi ad un'unica struttura, acquisire tutte le informazioni delle quali necessitano nei loro rapporti con il Comune.

TITOLO IV – DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 37 – ISTITUZIONE E RUOLO DEL DIFENSORE CIVICO

1. L'istituzione del Difensore civico è finalizzata a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle sue circoscrizioni, aziende, istituzioni e società di capitale a partecipazione comunale.

2. Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena autonomia ed indipendenza dagli organi del Comune.

3. Il Difensore Civico è nominato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti e dura in carica quattro anni.. Ad esso compete una indennità di funzione mensile pari ai due terzi di quella attribuita al Vice Sindaco.

4. La nomina del Difensore Civico, la sua attività, i suoi rapporti con gli amministratori e di dipendenti del Comune, i suoi diritti e doveri e tutto quanto attiene alla sua figura, sono disciplinati da apposito Regolamento.

TITOLO V – GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

ARTICOLO 38 – COLLABORAZIONI TRA ENTI

1. Il Comune, in sede di formazione dei programmi dell'ente individua le proposte da avanzare alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della regione ed indica alla provincia le opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate, opportunamente motivando.

2. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia, con la Comunità montana quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali e economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

3. Sono utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dalla legge fondamentale.

4. La relativa convenzione, nel caso di delega di funzioni, deve prevedere il potere di indirizzo del Comune e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e la facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi.

ARTICOLO 39 – OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO

1. È norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta dall'ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

TITOLO VI – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ARTICOLO 40 – PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei servizi si ispira a principi di funzionalità, efficacia, economicità ed opportunità sociale.

Il Comune di Manciano dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano , universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà, e comunque nel rispetto della normativa vigente;
- riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

ARTICOLO 41 – GESTIONI

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici che la legge riserva ad esso in via esclusiva e gli altri servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità, nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando è opportuno per le modeste dimensioni del servizio o per le sue caratteristiche;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano evidenti ragioni tecniche, economiche e sociali;
- c) a mezzo di azienda speciale, per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale e che necessitano di particolare autonomia;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a totale o prevalente capitale pubblico, quando, per la natura del servizio, si rende opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La scelta delle forme di gestione di cui alle lettere b), c), d), e), deve essere preceduta da idonee valutazioni comparative di ordine economico e sociale e accompagnati da una relazione tecnico-finanziaria.

ARTICOLO 42 – REVISIONE PROGRAMMATA DELLE GESTIONI

1. Sei mesi prima della scadenza dei contratti in atto per l'affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, si procede ad una riconsiderazione della forma di gestione in relazione alle indicazioni contenute nell'articolo precedente verificando prioritariamente la possibilità di privilegiare il ricorso a società per azioni con capitale pubblico locale.

2. Nel caso in cui vi sia la convenienza e l'opportunità di avvalersi del modulo societario, l'atto costitutivo della società deve essere redatto in modo da prevedere nel fine sociale tutti o gran parte dei servizi gestiti nel momento a mezzo di privati, così da perseguire, nel tempo, la riunificazione in un'unica società della gestione dei servizi affidati a terzi man mano che scadono le singole convenzioni.

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 43 – ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune é riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune é titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, é altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto della legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

ARTICOLO 44 – ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrate stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei servizi.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ARTICOLO 45 – BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del comune é riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità .

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ARTICOLO 46 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalle norme vigenti in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

ARTICOLO 47 – ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 48 – REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'Articolo 20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

ARTICOLO 49 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità e di coerenza nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione deve, inoltre, assicurare tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un'analisi sulle componenti dei costi, delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.

3. I regolamenti di contabilità e di organizzazione disciplinano la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione.

ARTICOLO 50 – DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune, con apposito regolamento, disciplina la gestione, l'utilizzazione e la conservazione dei beni comunali.

2. Il Consiglio comunale adotta il programma delle alienazioni dei beni, con l'indicazione delle modalità. La Giunta provvede agli adempimenti conseguenti alle suddette direttive programmatiche.

TITOLO VIII – ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

ARTICOLO 51 – PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali è improntata ai criteri di buon andamento, efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, distinzione tra direzione politica e attività amministrativa.

2. Nell'attuazione di tali criteri e principi, il personale incaricato di funzioni dirigenziali, coordinato dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, assicura l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti amministrativi e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità e economicità.

3. Il Comune riconosce la necessità di una consapevole partecipazione dei lavoratori, ne promuove le opportune forme di consultazione e confronto con le organizzazioni sindacali.

4. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per obiettivi e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina il sistema organizzativo dell'amministrazione comunale secondo principi di funzionalità, efficienza, flessibilità ed economicità di cui all'Articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 52 – STRUTTURA E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento, approvato dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, dal presente Statuto, dalle disposizioni di legge e dalle norme contrattuali vigenti.

2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi contiene norme atte ad assicurare che l'attività amministrativa sia informata ai seguenti principi:

- a) centralità e preminenza delle esigenze dei cittadini e delle loro organizzazioni sociali;
- b) organizzazione per progetti e per programmi;
- c) flessibilità nell'organizzazione delle strutture e del personale;
- d) responsabilizzazione del personale nello svolgimento dell'attività lavorativa e nella gestione delle risorse assegnate;
- e) valorizzazione delle risorse umane mediante la formazione e l'incentivazione;
- f) l'attivazione dei sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati.

3. L'Amministrazione comunale è articolata in strutture organizzative secondo le disposizioni recate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

4. L'Amministrazione comunale può istituire aree funzionali per il migliore perseguimento degli obiettivi gestionali che intende conseguire, secondo le disposizioni dettate dal regolamento di cui al precedente comma.

5. La Giunta Comunale definisce le ulteriori articolazioni della struttura comunale.

ARTICOLO 53 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi del presente Statuto per responsabili dei servizi si intendono i soggetti che prestano a qualunque titolo servizio nell'Ente con i compiti di direzione senza altra sovraordinazione funzionale a livello burocratico oltre a quella del Segretario Generale e del Direttore Generale, se nominato.

2. I responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco tra i dipendenti di ruolo in possesso dei necessari requisiti professionali o mediante contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e le limitazioni imposte dalla Legge.

3. Ai responsabili dei servizi compete la direzione e l'organizzazione degli uffici e dei servizi loro assegnati, sulla base delle direttive emanate dal Sindaco, dalla Giunta e dal Direttore Generale, se nominato e del Segretario Generale.

4. Ai medesimi è riconosciuta la responsabilità dei risultati delle attività dei servizi loro affidati, della realizzazione dei programmi e dei progetti, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate.

5. Ai responsabili dei servizi compete l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa.

6. Il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei servizi disciplina i criteri e le modalità per il conferimento e la revoca delle funzioni di responsabile del servizio.

7. L'assegnazione delle risorse umane, economiche e strumentali ai servizi è operata con atti di Giunta nell'ambito dell'attività di pianificazione esecutiva della gestione.

ARTICOLO 54 – SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, previa deliberazione di Giunta per grave violazione dei doveri d'ufficio, fatto salvo quanto previsto in eventuali convenzioni.

2. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi istituzionali dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme.

4. Qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del Direttore generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

5. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- c) su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ARTICOLO 55 – VICESEGRETARIO

1. Il Vicesegretario esplica funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Le funzioni di Vice Segretario sono cumulate con quelle di responsabile di servizio e possono essere espletate solo da personale in possesso dei titoli di accesso alla qualifica di Segretario comunale

ARTICOLO 56 – INCARICHI A CONTRATTO

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può essere effettuata mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la posizione da ricoprire secondo le disposizioni dettate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

2. L'amministrazione comunale può procedere, altresì, all'affidamento di incarichi a contratto secondo le disposizioni di cui all'Articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

3. La competenza all'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo è del Sindaco, che la esercita in osservanza delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

4. Il regolamento stesso può prevedere che tali incarichi possano essere conferiti anche a personale già dipendente dell'amministrazione.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 57 – STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di approvazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

5. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

6 Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ARTICOLO 58 – REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione é divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità.

3. I regolamenti disciplinano le misure e le modalità di pagamento delle contravvenzioni ai regolamenti stessi da punire con sanzioni amministrative.

ARTICOLO 59 – ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme presenti nello Statuto sono abrogate. Gli adeguamenti dello statuto, nei casi di cui al comma 4 dell'Articolo 55, e dei regolamenti debbono essere apportati entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.